



AVVISO IMU 2019

SISMA 2016

Gli immobili dichiarati inagibili, a seguito del sisma 2016, con ordinanza sindacale sono esenti fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino al 31/12/2020.

Per i fabbricati non resi inagibili dal sisma 2016 ma dichiarati tali per ordinanze di sgombero per rischio esterno (es. zone rosse), non spetta l'esenzione ma solo la riduzione del 50% (nota MEF 25501/2012).

SONO STATE RICONFERMATE ANCHE PER IL 2019 ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU, COME DI SEGUITO:

1) - aliquota prevista per l'abitazione principale **SOLO per le categorie A1, A8, A9** e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: **0,40%**;

2) - aliquota prevista **abitazione posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari in via permanente, purché non locata:** **0,40%**;

3) - aliquota prevista per **abitazioni concesse in locazione con contratto registrato ed a condizione che il conduttore sia residente nell'abitazione acquisita in locazione** (previa presentazione di apposita comunicazione entro il 29/02/20) per la riduzione utile intero anno, altrimenti con decorrenza dalla data di inizio locazione se successiva al 01/01 e comunque oggetto di comunicazione entro 30 gg.): **0,46%**;

4) - aliquota prevista per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, non ristrutturabili con manutenzioni ordinarie o per quelli non resi inagibili dal sisma 2016 ma dichiarati tali per ordinanze di sgombero per rischio esterno (es. zone rosse)** **0,46%** (*Base imponibile ridotta già a metà*);

la presente agevolazione non è valida per quelli dichiarati inagibili con ordinanza SINDACALE A CAUSA SISMA 2016, i quali sono esentati dal pagamento fino alla definitiva ricostruzione o agibilità degli stessi e comunque non oltre il 31/12/2020;

5) - aliquota per **immobili individuati nelle categorie catastali (A/10-C/1-C/3)** purché utilizzati direttamente dal soggetto passivo per l'attività lavorativa propria o istituzionale): **0,46%**;

6) - aliquota per **le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto** e possesso da parte del comodante, residente stesso comune, di massimo due unità abitative sempre nello stesso Comune: **0,46%**;

7) - aliquota per **tutte le altre tipologie di immobili:** **0,86%**.

La **detrazione IMU** prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, rimasta invariata ad € 200,00 è **maggiorata di € 50,00 per ogni figlio dimorante e residente (max. 26 anni)**, per un totale complessivo di € 400,00.

TASI: Tributo non applicato per il Comune di Serravalle di Chienti.

MODALITA' DI VERSAMENTO E CODICI:

mod F24, codice Comune I661=-codici 3912 (abit. Princ.)=3916(aree edif.)=- 3918(Altri fabbr.).

Serravalle di Chienti li 03/05/2019

F.to Responsabile Servizi Finanziari
Rag. Elisabetta Rossetti